

R.G. n. 962-1/2023 P.U.

Sent. 508/24

Rep. 545/24

Liq. Contr. 28/24



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE

Il tribunale nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	giudice relatore
Dott. Claudio Tedeschi	giudice

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 962-1/23 P.U., su ricorso depositato il 30/06/23 da

**DE BENEDICTIS Paola**, nata a Roma il 16.0 8.1973 (C.F. **DBNPLA73M56H501V**) e residente in Roma in Via Monte Zebio n. 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Ventolini, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi CILSE Italia Segretariato sociale (Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico), iscritto al n. 324 dell'Albo degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma alla Via Tacito 84 (001 93 Roma), in persona del Referente Dott.ssa Tiziana Filocamo, avente oggetto: liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli articoli 268 e seguenti del D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 4, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza,

1.

La sig. DE BENEDICTIS, con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi CILSE Italia Segretariato sociale, ha chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.

L'OCC, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato il dott. Romolo Fondi, che ha accettato, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi.

La sig.ra DE BENEDICTIS ha quindi depositato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli articoli 268 e ss. CCII, deducendo a tal fine:

di non essere soggetta a "procedure concorsuali" perché non avente la qualifica di imprenditore e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento determinata dalla prestazione di garanzie personali per l'attività imprenditoriale del coniuge;



che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad euro 1.669.884,97, di cui euro 1.266.428,65 come debito ipotecario ed euro 403.456,32 come debito in chirografo e che è proprietaria di beni immobili sottoposti ad esecuzione;

di non avere beneficiato in precedenza dell'esdebitazione e di non avere subito condanne relative ai reati e i delitti di cui all'articolo 280 C.C.I.I.;

che non ha utilizzato nei cinque anni precedenti uno strumento di cui al Codice delle Crisi di Impresa ed Insolvenza;

che non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

2.

La domanda prevede l'affidamento del patrimonio immobiliare della debitrice ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, il pagamento all'esito della fase di vendita dei beni da parte del gestore/liquidatore che sarà nominato dal Giudice, nel rispetto dei diritti di prelazione e privilegi di ciascun creditore e nei limiti della capienza dell'attivo realizzato.

L'attivo disponibile è costituito da tre beni immobili, cui si dovrebbe aggiungere il reddito della ricorrente, che è stato pari mediamente nel triennio ad euro 253,99 mensili.

3.

L'OCC ha redatto la relazione particolareggiata allegata al ricorso ed ha espresso valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e alla connessa situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

4.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente:

sussiste in ragione del luogo di residenza dell'istante la competenza di questo tribunale ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII;

dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che il ricorrente abbia dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

il ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risulta aver esaustivamente e realisticamente illustrato la propria situazione reddituale patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere, l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma



1 lett. c) CCII costituente presupposto per l'apertura della liquidazione controllata.

La determinazione dell'importo mensile del reddito sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente si deve rimettere a successiva determinazione del designando giudice delegato.

Non vi è spazio per la pronuncia espressa del divieto di avvio o di prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente, poiché 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette ex lege alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata tale interdizione.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di **DE BENEDICTIS Paola**;

-nomina giudice delegato il dott. Vittorio Carlomagno;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Romolo Fondi ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;

-ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.07.24*

Il giudice estensore

Dott. Vittorio Carlomagno

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali



